



COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA
Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'UTILIZZO
DELLE AREE PUBBLICHE DI SGAMBAMENTO PER
CANI**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Riferimenti normativi
- Art. 3 – Definizioni

CAPO II – AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

- Art. 4 – Istituzione e individuazione delle aree
- Art. 5 – Accesso alle aree di sgambamento
- Art. 6 – Utilizzi particolari
- Art. 7 – Divieti
- Art. 8 – Orari di apertura delle aree di sgambamento
- Art. 9 – Utilizzi particolari

CAPO III – AREE VERDI PUBBLICHE

- Art. 10 – Accesso dei cani alle aree verdi pubbliche

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 11 – Vigilanza
- Art. 12 – Sanzioni
- Art. 13 – Allontanamento
- Art. 14 – Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, l'accesso e l'utilizzo delle aree pubbliche di sgambamento per cani presenti nel territorio del Comune di Cavenago d'Adda, nonché le modalità di conduzione dei cani nelle aree verdi pubbliche.

Il regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire il benessere e la corretta gestione dei cani;
- b) garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali;
- c) tutelare il decoro, l'igiene e la corretta fruizione degli spazi pubblici;
- d) promuovere una civile convivenza tra i cittadini.

Art. 2

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare:

- Legge Regionale Lombardia 11 ottobre 2012, n. 20;
- Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- Codice Civile, art. 2052;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ordinanze ministeriali e normativa sanitaria vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative statali e regionali vigenti.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale appositamente individuata e segnalata, destinata alla libera attività motoria dei cani sotto la vigilanza dei possessori/accompagnatori;
- b) Area verde pubblica: area a verde di proprietà comunale destinata alla fruizione collettiva;
- c) Possessore/accompagnatore: la persona che, a qualsiasi titolo, ha in custodia il cane ed è responsabile del suo comportamento.

CAPO II – AREE DI SGAMBAMENTO PER CANI

Art. 4

Istituzione e individuazione delle aree

Le aree di sgambamento per cani sono istituite e individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Le aree sono opportunamente delimitate e segnalate mediante cartellonistica informativa riportante le principali norme di utilizzo.

La realizzazione e la gestione delle aree possono avvenire direttamente da parte del Comune di Cavenago d'Adda o in collaborazione con associazioni, soggetti privati o volontariato locale.

Le aree di sgambamento costituiscono spazi pubblici attrezzati destinati alla fruizione collettiva.

Art. 5

Accesso alle aree di sgambamento

L'accesso alle aree di sgambamento è consentito ai possessori/accompagnatori e ai rispettivi cani.

I minori di anni 14 possono accedere esclusivamente se accompagnati da un adulto.

L'accesso è consentito esclusivamente ai cani:

- a) identificati mediante microchip e iscritti all'Anagrafe degli Animali d'Affezione della Regione Lombardia;
- b) in condizioni di salute idonee e non affetti da patologie contagiose;
- c) di età superiore a tre mesi;
- d) non in periodo di estro (femmine).

Art. 6

Utilizzi particolari

All'interno delle aree di sgambamento i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente sotto la vigilanza costante del possessore/accompagnatore.

Il possessore/accompagnatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni causati dal proprio cane, ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.

È fatto obbligo al possessore/accompagnatore di:

- a) avere sempre al seguito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità;
- b) rimuovere immediatamente le deiezioni solide e provvedere al corretto smaltimento;
- c) mantenere chiusi i cancelli di accesso;
- d) adottare un comportamento corretto e rispettoso degli altri utenti e delle strutture presenti.

Art. 7

Divieti

Nelle aree di sgambamento è vietato:

- a) introdurre cani con comportamenti aggressivi o pericolosi;
- b) svolgere attività di addestramento o introdurre giochi e oggetti che possano generare competizione tra i cani;
- c) danneggiare arredi, attrezzature o elementi naturali;
- d) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- e) accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
- f) utilizzare le fontane per il lavaggio dei cani.

Art. 8

Orari di apertura delle aree di sgambamento

Le aree pubbliche di sgambamento per cani del Comune di Cavenago d'Adda sono accessibili tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 20:00.

Al di fuori degli orari di apertura di cui al comma 1 è vietato l'accesso alle aree di sgambamento per cani.

L'Amministrazione comunale può disporre, con apposito provvedimento, modifiche temporanee agli orari di apertura o la chiusura temporanea delle aree per motivi di sicurezza, manutenzione, esigenze organizzative o per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche.

Gli orari di apertura devono essere chiaramente indicati mediante apposita cartellonistica affissa presso ciascun ingresso delle aree di sgambamento.

Art. 9

Orari di apertura delle aree di sgambamento

L'Amministrazione comunale può autorizzare l'utilizzo delle aree di sgambamento per iniziative di interesse pubblico promosse da associazioni cinofile o animaliste.

Tali utilizzi avvengono sotto la piena responsabilità dei soggetti autorizzati e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Comune.

CAPO III – AREE VERDI PUBBLICHE

Art. 10

Accesso dei cani alle aree verdi pubbliche

Ai sensi della Legge Regionale Lombardia 11 ottobre 2012, n. 20, l'accesso dei cani alle aree verdi pubbliche del Comune di Cavenago d'Adda è consentito purché gli animali siano condotti al guinzaglio e sotto il costante controllo del possessore o accompagnatore.

È fatto obbligo al possessore o accompagnatore di avere al seguito idonea museruola, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle autorità competenti.

Per comprovate esigenze di tutela dell'igiene, della sicurezza e della fruizione degli spazi pubblici, l'Amministrazione comunale può vietare l'accesso dei cani in specifiche aree verdi pubbliche, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aree gioco per bambini;
- aree destinate ad attività sportive;
- giardini o porzioni di parchi di particolare pregio o delicatezza;
- aree interessate da eventi o manifestazioni temporanee.

I divieti di cui al comma 3 sono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale e devono essere chiaramente segnalati mediante idonea cartellonistica.

L'accesso dei cani al parco pubblico di Via Sordi a Caviaga è consentito esclusivamente per l'accesso all'area sgambamento cani.

Restano ferme le ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 11

Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale e, per quanto di competenza, alle Forze dell'Ordine, alle Guardie Ecologiche e al Servizio Veterinario dell'ATS territorialmente competente.

Art. 12

Sanzioni

Per le violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da altre disposizioni di legge.

Art. 13

Allontanamento

In caso di comportamenti pericolosi o reiterate violazioni, gli organi di vigilanza possono disporre l'allontanamento immediato del cane dall'area e vietarne temporaneamente l'accesso.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione di Legge all'Albo Pretorio del Comune di Cavenago d'Adda.